



COMUNE DI LAIGUEGLIA
Provincia di Savona

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO TAXI

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27/09/2013, come modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 26/08/2016, in vigore dal 30/10/2016.

CAPO I

IL SERVIZIO TAXI

Articolo 1 (Definizione del servizio)

1. Il servizio di taxi, così come definito dagli articoli 1 e 2 della L. n. 21/1992 e s. mm. ed ii., soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale, con funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Articolo 2 (Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione)

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune che consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
2. In capo ad una medesima persona fisica è vietato:
 - il cumulo di più licenze da taxi anche se rilasciate da comuni diversi;
 - il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente di autovetture anche se rilasciate da comuni diversi.Il divieto di cumulo alla persona fisica si applica anche alle forme di aggregazione di cui al successivo comma 3° indipendentemente dalla tipologia di conferimenti o aggregazioni di licenze e/o autorizzazioni attuate, con conseguente obbligo di gestione separata dei servizi di noleggio e taxi.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, articolo 7, comma 1, titolari di licenza per l'esercizio taxi possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme di aggregazione d'impresе previste dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria e disposizioni Anac.
4. E' consentito conferire la licenza agli organismi collettivi di cui sopra per la sola gestione economica, ferma restando la titolarità della stessa in capo al soggetto conferente al quale è anche associata la vettura d'esercizio. Si rimanda all'art. 21 del presente regolamento la disciplina in capo al conferente circa la sua sostituzione e collaborazione alla guida.
5. In caso di decadenza o esclusione dai predetti organismi collettivi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. Solo in caso di recesso volontario immotivato si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3° della L. 21/1992.
6. Le modalità di attivazione e gestione delle predette forme di aggregazione sono libere e stabilite dalle relative disposizioni legislative compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento e della normativa nazionale e regionale in materia di trasporti pubblici non di linea. E' in ogni caso fatto obbligo di presentare – prima dell'inizio dell'attività sotto forma associativa – comunicazione al Comune completa degli estremi identificativi, dati del legale rappresentante e sede sociale, dei soggetti partecipanti, allegando documentazione comprovante la regolare costituzione del soggetto collettivo.

Articolo 3
(Condizioni d'esercizio)

1. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.

Articolo 4
(Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi)

1. Le autovetture in servizio taxi possono esserelocate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto e incendio. La locazione è autorizzata dal competente Ufficio comunale alle seguenti condizioni:

- a) la vettura locata e quella sostituita devono far parte dell'organico definito dal Comune ai sensi dell'articolo 8;
- b) la vettura locata e quella sostituita sono inserite in turni di servizio diversi;
- c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno.

2. L'autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza d'esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:

- a) le generalità del locatore e quella del locatario;
- b) il numero di targa e di licenza della vettura locata;
- c) il numero di targa e di licenza della vettura sostituita;
- d) il periodo di validità.

Articolo 5
(Utilizzo auto di scorta)

1. In deroga al numero delle licenze previste dall'art. 8, è ammesso il rilascio di n. 2 licenze per l'immatricolazione di taxi in servizio di scorta.

2. Il tassista interessato presenta apposita istanza al comune a condizione che si trovi impossibilitato all'utilizzo della propria autovettura per uno dei seguenti motivi:

- a) guasto meccanico;
- b) incidente o incendio;
- c) furto.

3. Le autovetture di scorta devono recare sul retro in posizione ben visibile la dizione: "Auto di scorta".

4. Le licenze di taxi in servizio di scorta non possono essere trasferite o commercializzate.

Articolo 6
(Consultazioni associazioni di categoria)

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed esercizio del servizio taxi sono attivate consultazioni con i rappresentanti dei tassisti locali e loro eventuali consorzi e/o cooperative, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli stessi, e con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti.

2. Le proposte di modifica al presente regolamento e le proposte di modifica ed aggiornamento delle tariffe sono approvate previa attuazione delle consultazioni di cui sopra.

3. A norma della convenzione stipulata il 20/12/2013 tra i Comuni di Alassio e Laigueglia per la gestione integrata del servizio taxi tramite creazione di apposita area comprensoriale, in esecuzione delle rispettive delibere di C.C. n. 37 del 10/09/2013 e n. 40 del 27/09/2013 al Comune di Alassio è riconosciuto il ruolo di Capofila. Pertanto vengono affidati al Comune di Alassio, oltre ai compiti specifici di cui alla citata convenzione, anche il coordinamento e la rappresentanza delle parti per tutti gli aspetti connessi al servizio, anche ai fini del presente articolo, fatte salve le prerogative istituzionali di ciascun Comune.

Articolo 7 *(Requisiti per l'esercizio della professione di tassista)*

I. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani, o equiparati, in possesso dei seguenti requisiti professionali e morali:

a) **REQUISITI PROFESSIONALI:**

- Certificato di abilitazione professionale (KB);
- Iscrizione nel Ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio.

b) **REQUISITI MORALI:**

Possesso dei requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida a norma del vigente codice della strada e, per i titolari di licenza, anche requisiti morali per l'esercizio dell'attività d'impresa.

2. La documentazione attestante le predette qualifiche deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, deve essere esibito agli organi di vigilanza.

CAPO II **LA LICENZA D'ESERCIZIO**

Articolo 8 *(Numero delle licenze)*

I. Il numero delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi è fissato in 2 (due) ivi comprese quelle attualmente operanti.

Articolo 9 *(Concorso per l'assegnazione delle licenze)*

I. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è rilasciata dall'Amministrazione Comunale attraverso bando di pubblico concorso alle singole persone che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

Articolo 10 *(Contenuti del bando)*

I. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

- a) numero delle licenze da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Articolo 11 ***(Titoli oggetto di valutazione)***

1. Al fini di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio da taxi, una apposita Commissione presieduta dal Responsabile del Servizio procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) laurea, punti 3;
- b) diploma maturità, punti 2;
- c) impegno sottoscritto ad utilizzare per il servizio un'autovettura ad alimentazione ecologica per il rispetto ambientale, punti 3;
- d) periodi complessivi di servizio prestati in qualità di titolare di licenza di taxi e/o di collaboratore familiare sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea, punti 3 a semestre fino al massimo di otto semestri;
- e) conoscenza di una lingua straniera attestata da idonea documentazione rilasciata da scuole pubbliche e legalmente riconosciute punti 3.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio la licenza viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Articolo 12 ***(Assegnazione, rilascio e validità della licenza)***

1. Il Responsabile del Servizio competente approva la graduatoria di merito e procede al rilascio del titolo.

2. La licenza d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga presentata ogni anno comunicazione di prosecuzione attività corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali e morali previsti per l'esercizio dell'attività.

3. Alla predetta comunicazione deve essere allegata certificazione rilasciata da medico del lavoro attestante il possesso dei requisiti psico-fisici per l'esercizio dell'attività, con specifica attestazione dell'assenza di alcolismo e/o tossicodipendenza o di qualsivoglia malattia che possa mettere a rischio la guida del veicolo. Sono comunque fatti salvi gli altri eventuali obblighi previsti dal D Lgs. 81/2008 (prevenzione dei rischi e tutela della salute e sicurezza del lavoratore).

4. La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Articolo 13
(Trasferibilità della licenza)

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento della licenza comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, ovvero, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo, designato dagli eredi, nel termine perentorio di due anni. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.

3. Il Responsabile del Servizio dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio Comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente Ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, cui volturare la licenza;
- c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui articolo 7.

4. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procede all'acquisto di una nuova licenza di taxi.

CAPO III
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 14
(Inizio e sospensione del servizio)

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. E' concessa facoltà al Responsabile del Servizio di prorogare, per gravi e comprovati motivi, il periodo di cui sopra di ulteriori sei mesi.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente Ufficio comunale.

Articolo 15
(Modalità del servizio)

1. Il servizio di taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata e lo stazionamento avviene in luogo pubblico, come previsto dall'art. 2 della Legge quadro n. 21/1992.

2. Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno del territorio comunale o comprensoriale in caso di istituzione del comprensorio. Il prelevamento dell'utenza avviene all'interno dell'area comunale o comprensoriale e la prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni comprese nel territorio della provincia di Savona servite da strade asfaltate.

3. Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

4. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dalla Giunta Comunale in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista.

Articolo 15 bis ***(Riconoscibilità delle autovetture)***

1. Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19 novembre 1992.

2. Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI". Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura del seguente contrassegno: sul lato posteriore destro deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di mm.100 di base per 80 di altezza recante: nella parte superiore, per un'altezza di mm.10, la scritta "SERVIZIO PUBBLICO" in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Liguria sul lato sinistro e del Comune di Alassio e Laigueglia, con scritta: "Comprensorio"; sul lato destro entrambi di mm. 40 di base per 35 di altezza; nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm. 20.

3. In caso di attivazione della turnazione obbligatoria, è fatto obbligo di applicare, in modo ben visibile, sul parabrezza e nella parte posteriore della vettura il contrassegno distintivo del turno di servizio.

Articolo 16 ***(Turni di servizio)***

1. Le Amministrazioni del comprensorio potranno introdurre i turni di servizio tenuto delle risultanze dei monitoraggi sull'andamento del servizio taxi e delle esigenze della clientela.

2. I criteri generali per la formazione dei turni di servizio riferiti alle singole autovetture adibite ad uso taxi, ivi compresi eventuali turni integrativi per i periodi di massima affluenza turistica, sono stabiliti dalla Giunta Comunale, previa attuazione delle consultazioni previste all'art. 6 e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di orari di lavoro. I sostituti alla guida devono svolgere l'attività esclusivamente nell'ambito del turno assegnato al titolare di licenza.

3. I turni sono approvati dal Responsabile del Servizio competente.

Articolo 16 bis ***(Acquisizione della corsa)***

1. Nell'ambito del territorio comprensoriale la corsa è acquisita:

- a) nelle zone di sosta e carico – come definite con deliberazioni della Giunta Comunale dei Comuni del comprensorio - mediante sistema di chiamata via radio ad un unico numero di radio taxi istituito dal Comune di Alassio collegato al centralino taxi attualmente in uso ubicato presso piazza Quartino (stazione FS)in Alassio. I costi di gestione del predetto sistema sono ripartiti in eguale misura tra tutti i titolari di licenza taxi del comprensorio;
- b) tramite chiamata via radio al predetto numero unico di radio taxi;
- c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle

norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.

Articolo 17 **(Comportamento del tassista durante il servizio)**

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civiltà e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza, presentandosi in servizio con abbigliamento adeguato e decoroso;
 - b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione che si rendesse necessaria;
 - c) rispettare i turni di servizio e l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità Comunale;
 - d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - e) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
 - g) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - h) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - i) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
 - j) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto, in base alle vigenti disposizioni fiscali;
 - k) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - l) rispettare le disposizioni di legge in materia di conducenti professionali, con particolare riferimento al divieto di assunzione di alcool, sostanze stupefacenti e psicotrope.

2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
 - a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 15, comma 3;
 - c) portare animali propri in vettura;
 - d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
 - f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o a favorire la mobilità dei portatori di handicap ai sensi dell'articolo seguente;
 - h) fare pubblicità personale anche tramite servizio radio taxi diverso da quello unificato;
 - i) effettuare trasporto merci.

Articolo 18 **(Trasporto handicappati)**

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Articolo 19
(Comportamento degli utenti)

I. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati;
- c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- d) pretendere il trasporto degli animali domestici senza aver adottato d'intesa con il tassista tutte le misure utili ad evitare danneggiamento o imbrattamento della vettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme previste dal vigente Codice della strada.

Articolo 20
(Interruzione del trasporto)

I. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 21
(Sostituzione e collaborazione alla guida)

1. La sostituzione alla guida è disciplinata dall'art. 10 della legge 15 gennaio 1992 n.21 e ss, mm. nonché dalle seguenti disposizioni:

- Il titolare della licenza taxi e/o eventuale legale rappresentate dell'organismo collettivo è tenuto a dare preventiva informazione al Comune della sostituzione alla guida, con obbligo di individuare espressamente l'auto e relativo conducente sostituito; alla comunicazione deve essere allegata la stessa la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti professionali del sostituto e allegando copia del contratto di lavoro.
- Deve essere obbligatoriamente indicato il periodo di attivazione della sostituzione.
- Durante il periodo di attivazione della sostituzione alla guida il titolare della licenza oggetto di sostituzione non può svolgere attività di taxista o noleggiatore anche in presenza di conferimento licenza/autorizzazione in organismi collettivi (cooperative, consorzi, rete d'impresa, etc.) fermo restando anche in divieto di cui all'art. 2 comma 4°.
- Il sostituto può prestare servizio, nello stesso periodo, per un solo titolare di licenza.

2. I titolari di licenza possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari, qualificati tali dall'art.230 bis del codice civile, purché iscritti nel ruolo dei conducenti veicoli non di linea.

3. Il titolare di licenza taxi che usufruisce del collaboratore e/o sostituto alla guida deve rendere noto sul veicolo il turno coperto dagli stessi (turno assegnato ovvero turno integrativo ove previsto) In assenza di turnazione approvata dall'Amministrazione, il sostituto alla guida e il collaboratore possono svolgere in servizio per una durata massima come previsto dalla vigente CCNL di categoria (12 ore) .

Articolo 22
(Responsabilità nell'esercizio del servizio)

I. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

Articolo 23
(Tariffe)

1. Le tariffe del servizio taxi sono approvate dalla Giunta comunale e, in caso di attivazione del comprensorio, previa determinazione della Conferenza dei Sindaci; in ogni caso sono attivate le consultazioni previste dal precedente articolo 6.

2. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica.

3. Per servizio urbano si intende il servizio effettuato all'interno del territorio del Comune di Laigueglia o del comprensorio.

Articolo 24
(Tassametro)

I. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge 21/1992.

CAPO IV
VIGILANZA SUL SERVIZIO

Articolo 25
(Addetti alla vigilanza)

I. La vigilanza nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di polizia di cui all'art.13 della L. 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 26
(Sanzioni)

1.Le violazioni al presente Regolamento - che non siano sanzionate da norme di rango superiore - sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25.00 a €. 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis del vigente T.U. EE. LL.

Articolo 27
(Rinuncia alla licenza)

I. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente Ufficio Comunale.

Articolo 28
(Sospensione della licenza)

- I.** La licenza è sospesa dal Responsabile del Servizio, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a)* violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b)* violazione di norme fiscali connesse all'esercizio di attività di trasporto;
 - c)* violazione dei precetti di cui all'art.16 e *16 bis* relativi al mancato rispetto dei turni di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa;
 - d)* violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 3 ,comma 3, e dell' articolo 21;
 - e)* violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste dall'articolo 18;
 - f)* violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2
 - g)* mancata presentazione della comunicazione di prosecuzione attività corredata dalla documentazione e certificazioni mediche di cui all'art. 12, comma 2°.
- 2.** Il Responsabile del Servizio dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
- 3.** La sospensione viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 29
(Revoca e decadenza della licenza)

- I.** Il Responsabile del Servizio dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
 - a)* per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della titolarità di licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1;
 - b)* quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista di cui agli articoli 2 e 7 a seguito di provvedimenti adottati dalle competenti Autorità divenuti definitivi, e non altrimenti conseguibili;
 - c)* per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste dall'articolo 13;
 - d)* a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'articolo 28 e divenuti esecutivi.
 - e)* per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio. Si considera sospensione giustificata dal servizio quella derivante dall'applicazione di misure sospensive/cautelari adottate dalle competenti Autorità, nonché conseguente a comprovati motivi di salute, inabilità temporanea, ferie fino a 30 giorni, incarichi politici e sindacali, chiamata alle armi. Delle predetta cause di sospensione del servizio deve essere fornita tempestiva comunicazione al Comune.
- 2.** La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
- 3.** Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 14, comma 1.

4. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 30

(Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza)

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

Articolo 31

(Norma di rinvio)

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento comunale trovano applicazione le disposizioni contenute: nella L. 15/1/1992 n. 21, L. 248/06, L.R. 4 luglio 2007 n. 25 e ss.mm.

Art. 31 bis

(Disposizioni transitorie)

1. Eventuali situazioni difformi da quanto previsto dalle disposizioni del testo coordinato del regolamento, in essere alla data di approvazione delle presenti modifiche ed integrazioni, dovranno essere regolarizzate nel termine massimo di 60 giorni dalla notifica dei provvedimenti adottati dai competenti uffici comunali.
2. Decorso infruttuosamente il termine sopra assegnato, trovano applicazione le norme sanzionatorie di cui al presente regolamento.

Articolo 32

(Entrata in vigore – Abrogazioni)

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione con la quale è approvato e cui è allegato.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate le precedenti norme regolamentari.